

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1226

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALBERICI, CHIARANTE, NOCCHI,
PAGANO, BUCCIARELLI, FORCIERI, SCIVOLETTO e PIERANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1993

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426,
in materia di istituzioni scolastiche

ONOREVOLI SENATORI. - 1. I dibattiti svoltisi negli ultimi anni al Senato sulla legge finanziaria e sul bilancio dello Stato nel settore della Pubblica istruzione hanno avuto sempre come argomento centrale quello dell'incidenza sulla spesa pubblica delle cosiddette misure di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche previste dal decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 426 del 1988, e delle misure concernenti la mobilità del personale.

Il citato decreto-legge n. 323 del 1988, che il nostro Gruppo parlamentare ha sempre fermamente contrastato denunciandone sia l'ispirazione che le finalità, si è ormai qualificato, oltre che come strumento di totale discrezionalità, come un meccanismo decisionale centralistico e burocratico inefficace e inadeguato agli stessi obiettivi da cui prendeva le mosse il legislatore.

È stato ormai documentato e riconosciuto da più parti, dagli stessi Ministri che si sono succeduti negli ultimi anni, il gravissimo fallimento di questa politica. I tagli al funzionamento della scuola ci sono stati ma ad essi non sono corrisposte, se non in misura irrisoria, le previste economie di spesa.

Dopo le frequenti affermazioni inerenti alla mobilità del personale e alla razionalizzazione delle strutture, come condizioni tra le altre per migliorare le prestazioni del sistema scolastico e recuperare risorse da destinare alla qualità dell'istruzione, i risultati registrati fino ad oggi si presentano dunque quasi esclusivamente come difficoltà ulteriori per la collettività: scuole chiuse, classi accorpate e più numerose, peggioramento della qualità dei livelli di insegnamento della scuola.

Non si sono infatti registrati interventi volti a migliorare la qualità del servizio e

sono invece aumentati i meccanismi discrezionali di utilizzo del personale in soprannumero.

Lo stesso progetto di razionalizzazione finora attuato, molto al di sotto delle previsioni indicate dalla legge, per le procedure centralistiche che lo regolano, ha attivato una rete di raccomandazioni, pressioni eccetera, che coinvolge oltre 5.000 scuole e migliaia di comuni.

2. In occasione della seduta del 29 novembre 1990 la 7^a Commissione del Senato ha approvato un ordine del giorno molto importante che fino ad oggi non ha trovato applicazione alcuna.

Partendo da un unanime riconoscimento che la legge in questione:

«non ha prodotto effettive riduzioni di spesa ma solo condizioni di difficoltà sia sul piano didattico che su quello organizzativo»

il Senato invitava il Governo in primo luogo ad esaminare la possibilità di adottare un provvedimento per la sospensione delle procedure per la razionalizzazione individuando al tempo stesso forme più adeguate per la realizzazione di tale processo da trasferire in un apposito disegno di legge.

Caratteristica fondamentale di questo provvedimento avrebbe dovuto essere il conferimento di «autonomia e responsabilità agli organi di governo decentrati».

Fino ad oggi però nessuna sospensione delle procedure di razionalizzazione è stata prodotta dal governo, nessuna nuova proposta legislativa è stata presentata.

Per questo motivo, di fronte alla realtà di un burocratico procedere dell'iniziativa ministeriale nella soppressione di numerose scuole, di fronte a iniziative che creano conflitti e sollecitano discrezionalità, si rende necessaria una nuova regolamentazione legislativa che valorizzi innanzitutto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la responsabilità delle Regioni e degli enti locali.

3. Onorevoli senatori, l'articolo 1 del presente disegno di legge attribuisce alle Regioni, sulla base di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, la competenza di istituire e denominare le scuole statali di ogni ordine e grado. Si avvia in questo modo un processo che dovrà portare, a nostro parere, con una compiuta revisione delle norme costituzionali che regolano le competenze dello Stato e delle Regioni, alla configurazione di un sistema di governo della scuola completamente diverso da quello in vigore sino ad oggi, e fondato su un ruolo preminente delle autonomie locali.

L'articolo 2 abroga di fatto l'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 426 del 1988, sostituendo al piano del Ministero della pubblica istruzione quelli approvati dalle singole Regioni. La decisione di trasferire alle Regioni la definizione del piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche non è destinata a creare un aumento della spesa perchè di fatto vengono congelati gli organici del personale vigenti all'inizio dell'anno scolastico 1993-94. Tali organici subiranno in genere una diminuzione in relazione al calo demografico in atto e ai criteri indicati per la

formazione delle classi e delle unità scolastiche.

L'articolo 3 detta nuovi parametri per l'istituzione delle scuole di ogni ordine e grado. Si prevede non solo il numero minimo di classi o di insegnanti necessario per istituire o sopprimere una scuola, ma anche un numero massimo sino ad ora per lo più ignorato.

I limiti che abbiamo indicato corrispondono ad esigenze di razionalità e di efficienza che abbiamo potuto verificare anche sulla base delle numerosissime prese di posizione che in questi anni, singole scuole, organi collegiali ed enti locali hanno rivolto con insistenza a tutti i Gruppi parlamentari.

L'articolo 4 modifica l'ampia delega attribuita al Ministro della pubblica istruzione dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 426 del 1988, in materia di formazione delle classi.

Infatti l'articolo 5 fissa i minimi e i massimi per il numero di alunni di tutte le prime classi delle scuole elementari, medie e secondarie superiori, nonché per tutte le sezioni di scuola materna.

Il numero degli alunni per classe, delle classi superiori alle prime, dovrà essere valutato tenendo conto del principio della continuità didattica e comunque entro i criteri definiti per le prime classi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Istituzione delle scuole statali)

1. Alle Regioni è attribuita a decorrere dall'anno scolastico 1994-95, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, la facoltà già del Ministro della pubblica istruzione, di istituire e denominare le scuole statali di ogni ordine e grado.

Art. 2.

(Piano di razionalizzazione della rete scolastica)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-95 il piano di razionalizzazione della rete scolastica di cui all'articolo 2, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, con riferimento al territorio regionale, è approvato con decreto del Presidente della competente Giunta regionale. Il comma 6 del predetto articolo 2 è abrogato.

2. I provveditori agli studi inviano, ai competenti assessorati regionali, entro il mese di marzo di ciascun anno scolastico, i piani provinciali di razionalizzazione, corredati dei previsti pareri degli organi collegiali della scuola.

3. I piani di cui al comma 2 sono comprensivi delle proposte di istituzione, fusione e soppressione delle unità scolastiche, delle loro sezioni staccate o plessi.

4. Entro la stessa data di cui al comma 2, le province e i comuni presentano le osservazioni riguardanti la proposta di piano di razionalizzazione, predisposta dal provveditore agli studi, relativamente al tipo di scuole per le quali hanno la competenza in materia di edilizia scolastica e di arredo.

5. Il piano regionale, comprensivo dei singoli piani provinciali, viene approvato entro il mese di aprile di ogni anno scolastico.

6. Le determinazioni riguardanti i singoli piani provinciali non possono comportare aumenti dell'organico dei corrispondenti ruoli provinciali del personale docente in servizio nell'anno scolastico 1993-94. Eventuali variazioni in aumento dei suddetti organici, che dovranno prioritariamente riguardare la scuola materna, saranno determinate, su richiesta della Regione interessata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

(Parametri per la costituzione delle unità scolastiche)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, è sostituito dal seguente:

«3. A partire dall'anno scolastico 1994-95 le unità scolastiche sono costituite sulla base dei seguenti parametri:

a) per i circoli didattici non meno di 30 e non più di 90 insegnanti, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna;

b) per le scuole medie non meno di 12 e non più di 24 classi. Nei comuni in cui è previsto il funzionamento di un solo circolo didattico o di almeno un plesso di scuola elementare è consentito costituire una scuola media anche con 9 classi;

c) per le scuole secondarie superiori non meno di 20 e non più di 45 classi».

2. Per i circoli didattici non si procede alla soppressione o all'accorpamento di plessi sottodimensionati nelle isole minori e in località di montagna, nonchè nei comuni inferiori a 1.000 abitanti che non siano in grado, per validi motivi, di assicurare il trasporto degli alunni alla scuola più vicina.

3. Per le scuole medie e secondarie superiori è ammessa la deroga, fino a non meno di sei classi, per gli istituti situati in isole minori, in località di montagna, o in comuni di aree interne a bassa intensità demografica, distanti oltre trenta chilometri, e con particolari difficoltà di comunicazione, da istituti dello stesso ordine e tipo, ovvero nel caso di istituto unico, nel distretto di appartenenza.

Art. 4.

(Criteri per la formazione delle classi)

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono determinati ogni triennio i criteri per la formazione delle classi delle scuole di ogni ordine e grado, entro il numero massimo e minimo di alunni per classe stabiliti nell'articolo 5.

2. Il comma 4, dell'articolo 2, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, è abrogato.

Art. 5.

(Limiti per la formazione delle sezioni e delle classi)

1. Le sezioni di scuola materna statale, le prime classi elementari e medie e di scuola secondaria superiore sono costituite, di norma, con un numero massimo di 24 e con un numero minimo di 12 alunni o studenti.

2. Il numero delle sezioni e delle prime classi, rispetto al numero di alunni o studenti, è determinato in base ai seguenti criteri:

- a) una classe da 12 a 27 unità;
- b) due classi da 28 a 50 unità;
- c) per ogni ulteriore unità di alunni o di studenti, fino ad un massimo di 25 unità, si aumenta di una unità il numero delle classi o delle sezioni.

3. Le classi successive alle prime sono costituite nel rispetto del principio della continuità didattica.

4. I limiti di cui al comma 1 sono ridotti rispettivamente a 20 e a 10 per le sezioni o le classi con alunni o studenti portatori di *handicap*.